

È debito di valore l'indennizzo da polizza infortuni

La Cassazione conferma la natura giuridica di assicurazione contro i danni della polizza infortuni e ribadisce il carattere di debito di valore all'indennizzo spettante all'assicurato

di Bianca Pascotto

La polizza infortuni è stata oggetto di un nutrito dibattito che riguarda la sua natura giuridica, non essendo di così palmare evidenza, la sua collocazione all'interno del ramo danni o nel ramo vita.

I contratti di assicurazione si distinguono, esemplificando al limite dello scontato la definizione che se ne ritrae dall'articolo 1882 del codice civile, in assicurazioni contro i danni e assicurazioni vita.

I primi hanno lo scopo di risarcire l'assicurato del danno subito a seguito del verificarsi di un sinistro (art. 1095 c.c.) e quindi di indennizzare l'assicurato della perdita subita dal suo patrimonio.

I secondi, invece, hanno uno scopo sostanzialmente previdenziale e di capitalizzazione del patrimonio che consente all'assicurato, o ai beneficiari, di garantirsi una rendita al verificarsi di un evento che attiene alla vita umana.

Nel concetto di indennizzo, o nello scopo indennitario, la dottrina e la giurisprudenza individuano lo spartiacque tracciato tra le due tipologie di contratti assicurativi e l'elemento che contraddistingue l'assicurazione contro i danni.

Il giustificato dubbio che ha alimentato il dibattito dottrinale sulla qualificazione della polizza infortuni (assicurazione danni o assicurazione vita), trova le sue radici in due ordini di ragioni.

Il primo consiste nell'assenza di una espressa disciplina giuridica per questa tipologia di contratto: sia nella sezione II del capo XX del codice civile (dedicata all'assicurazione danni), che nella sezione III, non vi è alcun richiamo all'infortunio quale evento garantito.

Il secondo attiene alla sua funzione che è quella di *“pagare una certa somma all'assicurato nel caso di una lesione dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'invalidità temporanea o l'invalidità permanente ovvero ad un beneficiario nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad un infortunio”*.

Il concetto di lesione alla integrità fisica di una persona e di morte, quale conseguenza di un infortunio, a molti sono sembrati degli

ostacoli insuperabili per riconoscere alla polizza infortuni la qualifica e la natura di polizza contro i danni.

L'obiezione che veniva sollevata era motivata sulla inconciliabilità di siffatta polizza con il principio indennitario, perché un danno o un evento che colpisce il corpo umano ed il suo valore elevato a rango costituzionale, non possono essere “oggetto di un indennizzo”, non possono essere “oggetto di una reintegrazione”, mediante quella operazione di valutazione monetaria ed aritmetica che invece l'assicurazione danni presuppone.

I fautori dell'opposto orientamento, sostengono invece che l'articolo 1882 del codice civile ha una “portata” ampia e generalizzante e che il concetto di “danno prodotto da un sinistro” ricomprende al suo interno sia il danno a cose che il danno alla persona.

Non si comprenderebbe, infatti, come un infortunio che causa un danno, e nella specie un danno alla persona e al suo patrimonio, non possa essere considerato un sinistro.

Che la polizza infortuni sia una polizza danni, lo si evince anche dalla funzione della medesima, che

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it